CAMERA DEI DEPUTATI N. 3286

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE

Presentata il 25 ottobre 1988

Attuazione del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'esigenza della partecipazione degli italiani all'estero alle vicende politiche del Paese di appartenenza o di origine è così radicata nella coscienza pubblica, che è stata oggetto di disegni e proposte di legge in ciascuna delle precedenti legislature.

Essa, però, contrasta con i timori di chi non ritiene prevedibile il risultato del voto.

Si rivela, perciò, opportuna l'iniziativa popolare in quanto può favorire il superamento delle false adesioni e spingere verso un risultato concreto.

Testimonianza del legame alla patria degli italiani all'estero è la sottoscrizione di questa proposta di legge, che si differenzia da ogni altra per il non trascurabile particolare di attribuire al voto all'estero peso eguale a quello degli italiani residenti nel territorio nazionale.

In tal modo ci si ripromette anche di completare l'opera – avviata nelle passate legislature con l'istituzione dei Comitati consolari – di assicurare ai connazionali all'estero una più incisiva tutela dell'esercizio dei propri diritti civili e politici.

L'articolo 1 sancisce il diritto dei cittadini italiani, residenti o temporaneamente all'estero, di votare, se forniti del relativo certificato elettorale, nel luogo di residenza o di dimora estera.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di una lista elettorale dei cittadini italiani all'estero nei comuni sede di ufficio centrale circoscrizionale.

L'articolo 3 reca disposizioni concernenti l'attribuzione del certificato eletto-

rale agli aventi diritto tramite gli uffici consolari territorialmente competenti.

Nell'articolo 4 vengono disciplinate le modalità di trasmissione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, delle liste elettorali dei residenti o domiciliati all'estero.

L'articolo 5 disciplina la trascrizione delle liste presso gli uffici consolari nei quali i cittadini italiani stabilmente domiciliati possono esercitare il diritto di voto.

Nell'articolo 6 viene regolamentata la istituzione e la composizione dei seggi elettorali presso gli uffici consolari.

L'articolo 7 reca una disposizione strumentale alle operazioni elettorali, mentre l'articolo 8 determina il periodo per lo svolgimento delle operazioni di voto all'estero.

In particolare il citato articolo 8 prevede che le operazioni di voto avvengano in un giorno compreso tra il 15° ed il 7° giorno antecedente a quello fissato per l'esercizio del voto nel territorio nazionale.

L'articolo 9 disciplina l'*iter* relativo alla trasmissione delle schede e delle liste, ad operazioni di voto concluse, ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali per la inserzione nelle urne di una o più sezioni elettorali del comune in cui ha sede ciascun ufficio centrale circoscrizionale.

L'articolo 10 determina, infine, l'ambito applicativo delle disposizioni concernenti il voto dei cittadini italiani all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

—

ART. 1.

1. Possono esercitare il diritto di voto all'estero i cittadini italiani, forniti del relativo certificato elettorale, che risiedano all'estero o che vi si trovino temporaneamente.

ART. 2.

1. È istituita in ogni comune sede di ufficio centrale circoscrizionale la lista elettorale dei cittadini italiani all'estero.

ART. 3.

1. I cittadini che trasferiscano stabilmente il proprio domicilio o acquistino la residenza all'estero, hanno diritto di ricevere il certificato elettorale del comune in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione di ultima residenza in Italia, tramite il consolato territorialmente competente, sempre che non abbiano effettuato l'opzione di cui al comma 2.

2. I cittadini di cui al comma 1 possono, entro un anno dalla data del trasferimento o dalla data di entrata in vigore della predente legge, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune in cui ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nel cui ambito si trova il comune di nascita.

ART. 4.

1. I comuni di cui agli articoli precedenti, entro il mese di febbraio di ogni anno, trasmettono al Ministro degli affari esteri, per l'inoltro ai consolati territorial-

mente competenti, copia delle liste di cittadini italiani all'estero di cui agli articoli 2 e seguenti ed i relativi certificati elettorali.

ART. 5.

1. I cittadini italiani stabilmente domiciliati o residenti all'estero o che si trovino temporaneamente all'estero possono esercitare il diritto di voto presso i relativi uffici consolari.

2. Ogni ufficio consolare trascrive le liste di cui all'articolo 4 in liste distinte degli elettori appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio consolare medesimo nelle quali, al momento delle singole operazioni, vengono aggiunti i nomi degli altri elettori ammessi ad esercitare il diritto di voto e gli estremi dei documenti identificativi di ciascun elettore che ha esercitato il diritto di voto.

ART. 6.

1. Presso ogni ufficio consolare sono istituiti uno o più seggi elettorali in ragione di un seggio ogni 1.000 elettori iscritti secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e non meno di due scrutatori nominati dai comitati consolari di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, preferibilmente tra i componenti i comitati medesimi.

3. Si applicano per quanto compatibili, e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 19 e seguenti della citata legge 8 maggio 1985, n. 205.

ART. 7.

1. Il Ministero dell'interno provvede all'invio in tempo utile di un congruo numero di schede e di quant'altro occorrente per l'espletamento delle operazioni elettorali, tramite il Ministero degli affari esteri.

ART. 8.

1. Le operazioni di voto avvengono nel giorno – compreso tra il 15° ed il 7° giorno antecedente a quello fissato per l'esercizio del voto nel territorio della Repubblica – nelle ore e nella sede determinati dal console sentiti i comitati consolari, d'intesa, per quanto occorra, con le autorità locali.

ART. 9.

1. Le schede e le liste elettorali di cui all'articolo 5, al termine delle operazioni di voto vengono inviate, per via diplomatica in appositi plichi sigillati, al Ministero degli affari esteri e da questo al Ministero dell'interno, il quale provvede a trasmetterli ai rispettivi uffici centrali circoscrizionali.

2. Ciascuno dei suddetti uffici centrali provvede a fare pervenire le schede e le liste elettorali a una o più sezioni elettorali del comune in cui l'ufficio stesso ha sede affinché, firmate e timbrate le schede – rimaste chiuse – in modo uguale a quelle da utilizzare per le operazioni di voto, vengano inserite nelle rispettive urne al momento di apertura dei seggi elettorali.

ART. 10.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli delle regioni a statuto ordinario, nonché per l'Assemblea regionale siciliana, per i consigli delle regioni a statuto speciale e province autonome per le quali vengono adottate in conformità alle norme statutarie di ciascuna regione o provincia autonoma. Le spese per l'attuazione della presente legge sono comprese nelle disponibilità degli stanziamenti previsti per le rispettive consultazioni elettorali, per la revisione periodica delle liste elettorali e per il funzionamento dei comitati consolari.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le occorrenti disposizioni di attuazione.